

**Implicazioni fiscali del trasferimento di residenza (estero su estero) di CFC.  
Considerazioni a margine della Risposta ad interpello 694 del 2021**

*Fiscal implications of the transfer of residence from a foreign country to another  
foreign country: Considerations about Ruling No. 694 of October 8<sup>th</sup>, 2021*

di Riccardo Michelutti ed Euplio Iascone - 26 novembre 2021

(nota a/notes to Risposta ad interpello 8 ottobre 2021, n. 694)

**Abstract**

Nel presente contributo, gli autori si soffermano sull'analisi di una delle più recenti pronunce di prassi in tema di CFC: la risposta ad interpello n. 694 dell'8 ottobre 2021, relativa al trasferimento di una società controllata, già in regime di CFC, dal Lussemburgo alla Svizzera. Dopo aver analizzato la fattispecie concreta e la risposta dell'Agenzia delle Entrate, gli autori si dedicano all'analisi della applicabilità della *exit tax* al caso di specie, focalizzandosi sulle modalità di effettuazione dell'*effective tax rate test* (in caso di trasferimento di CFC "estero su estero") e sulla determinazione dell'*Italian virtual tax rate* (IVTR).

**Parole chiave:** CFC, trasferimento di residenza, *exit tax*, *effective tax rate test*, *Italian virtual tax rate*

**Abstract**

*In this paper, the Authors analyse one of the most recent rulings concerning the application of the CFC regime, i.e. Ruling No. 694 of 8 October 2021, concerning the transfer of a CFC from Luxembourg to Switzerland. After discussing the Ruling, the Authors analyse the applicability of the exit tax in the case at stake, with specific regard to the effective tax rate test and the Italian virtual tax rate test (IVTR).*

**Keywords:** CFC, transfer of residence, *exit tax*, *effective tax rate test*, *Italian virtual tax rate*

**Sommario:** 1. La fattispecie e il quesito. - 2. La risposta dell'Agenzia delle Entrate - 3. Il trasferimento di sede in continuità giuridica. - 4. La rilevanza dell'*exit tax* prelevata dallo Stato di provenienza della CFC ai fini dell'applicazione dell'art. 167 TUIR. - 5. Il trasferimento di sede con effetti liquidatori. - 6. Brevi riflessioni in merito alle modalità di effettuazione dell'ETR test in caso di trasferimento di sede della CFC. - 7. I valori fiscali dei beni della CFC a seguito del trasferimento di sede.

1. Con la Risposta ad interpello n. 694 dell'8 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione del regime di cui all'art. 167 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel caso in cui una società controllata estera

(CFC), già assoggettata a tale regime, trasferisca la propria sede legale in un altro Stato estero.

Nel caso preso in esame, la controllata estera in regime CFC (una holding di partecipazioni) ha trasferito la propria sede legale dal Lussemburgo alla Svizzera. Il trasferimento è avvenuto in “continuità giuridica” in base alla legislazione societaria di entrambi gli Stati interessati.

Dal punto di vista fiscale, invece, il trasferimento ha comportato il realizzo in Lussemburgo dei plusvalori latenti sulle partecipazioni e sulle altre attività finanziarie possedute dalla società con applicazione di una *exit tax*. Secondo la legislazione fiscale svizzera, invece, il riconoscimento dei maggiori valori fiscali “in ingresso” (cd. *step-up*) ha riguardato solo alcune tipologie di attività finanziarie possedute dalla società, mentre per le restanti attività (ad esempio, le partecipazioni societarie di controllo) hanno assunto rilevanza, ai fini contabili e fiscali, i valori esistenti *ante* trasferimento.

Ciò premesso, nell’istanza è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di confermare che il trasferimento della sede legale della società dal Lussemburgo alla Svizzera non comporti l’emersione di componenti positivi di reddito da assoggettare a tassazione per trasparenza in Italia, in quanto irrilevanti ai fini della disciplina CFC di cui all’art. 167 TUIR.

L’istante, inoltre, ha chiesto chiarimenti in merito ai valori fiscali da attribuire ai beni della società, ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.M. 21 novembre 2001, n. 429, qualora la stessa continuasse a soddisfare i requisiti per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 167 TUIR nei periodi di imposta successivi al trasferimento della sede legale.

**2.** In risposta ai quesiti formulati dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato, innanzitutto, che la legge lussemburghese concernente le società commerciali prevede che il trasferimento della sede sociale di una società, da o verso il Lussemburgo, non dà luogo a dissoluzione né a creazione di una nuova entità e che, parimenti, la legislazione svizzera riconosce esplicitamente il trasferimento di sede in continuità giuridica a condizione che la legislazione di appartenenza dell’entità estera lo preveda (e a condizione che la struttura e l’organizzazione dell’entità estera risultino compatibili con la legge svizzera).

Dopodiché, ha espressamente richiamato il regime vigente nell’ordinamento italiano secondo il quale, ai sensi dell’art. 25 L. 31 maggio 1995, n. 218, in materia di diritto internazionale privato, e in mancanza di specifiche disposizioni convenzionali (ove il riferimento deve intendersi ad eventuali Convenzioni di diritto internazionale privato), il trasferimento della sede legale indicata nello statuto si considera efficace solo se posto in essere conformemente agli ordinamenti dello Stato di provenienza e dello Stato di destinazione e, in linea con la predetta normativa, ha affermato che *“l’efficacia del trasferimento della sede statutaria è subordinata (...) al duplice rispetto sia delle norme del Paese di provenienza sia di quelle del Paese di destinazione”*, cosicché *“la continuità giuridica della società è condizionata alla ammissibilità del trasferimento nei due ordinamenti”*.

Fatte tali premesse, l’Agenzia delle Entrate ha confermato quanto già sostenuto nel par. 8.1 dello schema di circolare che fornisce chiarimenti in merito alla disciplina

sulle società controllate estere/CFC del 5 luglio 2021 (intitolata “*Circolare ATAD n. 1 - Chiarimenti in tema di Società Controllate Estere (CFC) - articolo 167 del TUIR, come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 2018, n. 142, di seguito la “bozza di circolare CFC”*), e cioè che in caso di trasferimento di sede in un altro Stato estero da parte di una CFC non trova applicazione la c.d. *exit tax* di cui all’art. 166 TUIR, non verificandosi un trasferimento di sede al di fuori del territorio italiano. Pertanto, “*l’art. 166 del Tuir non deve essere applicato in sede di determinazione del livello impositivo virtuale italiano della Società, nell’ambito del c.d. tax rate test previsto dall’articolo 167, comma 4, lettera a), del Tuir*” e “*non rileva in sede di tassazione per trasparenza della controllata estera in regime di CFC*”.

Inoltre, secondo l’Agenzia delle Entrate, per attribuire il valore fiscale ai beni della CFC nello Stato di approdo ad esito del trasferimento di sede (Svizzera) occorre avere riguardo alle specifiche disposizioni contenute nel D.M. n. 429/2001 e, in particolare, all’art. 2, comma 2, ai sensi del quale “*i valori risultanti dal bilancio relativo all’esercizio o periodo di gestione anteriore a quello da cui si applicano le disposizioni del presente regolamento sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi [...]*”. In virtù di tale disposizione, i valori fiscali della controllata estera devono essere determinati in continuità con i valori contabili utilizzati in Lussemburgo prima del trasferimento di sede e, pertanto, non è possibile in considerazione i maggiori valori fiscali di ingresso riconosciuti in Svizzera in base alle disposizioni che consentono lo *step-up* dei valori di ingresso.

**3.** La Risposta in commento conferma quanto già indicato nella bozza di circolare CFC e, cioè, che l’art. 166 TUIR non è applicabile in caso di trasferimento “estero su estero” di una CFC, né ai fini dell’effettuazione dell’*effective tax rate test* (ETR test) – e, in particolare, per la determinazione dell’imposta virtuale italiana (*italian virtual tax rate*, IVTR) – né ai fini della determinazione del reddito della CFC imponibile in Italia per trasparenza.

Nel far ciò, tuttavia, tale risposta sembra chiarire un aspetto che non è stato oggetto di trattazione specifica nell’ambito della bozza di circolare CFC, e cioè che la questione relativa all’applicabilità dell’art. 166 TUIR nell’ambito del regime CFC riguarda solo i trasferimenti di residenza della CFC effettuati in “continuità giuridica” in base alla legislazione civilistica degli Stati esteri coinvolti. Tale chiarimento sembra indirettamente ricavabile dall’enfasi con la quale, nella parte iniziale della risposta, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato sia il regime civilistico del trasferimento all’estero della sede legale previsto in base alla legislazione dei due Stati esteri coinvolti (i.e. Lussemburgo e Svizzera), sia la corrispondente normativa italiana contenuta nell’art. 25, comma 3, L. n. 218/1995 in materia di diritto internazionale privato.

Il chiarimento, seppur implicito, appare del tutto condivisibile. In caso di trasferimento di sede della CFC avente natura giuridicamente liquidatoria nello Stato di provenienza, infatti, l’operazione risulterebbe già di per sé realizzativa e, quindi, non sarebbe neppure ipotizzabile l’applicazione dell’art. 166 TUIR, che, come noto, introduce un’ipotesi di realizzo ulteriore - e logicamente posposta - rispetto a quella già prevista dall’art. 86, comma 1, lett. c), TUIR e applicabile in caso di liquidazione

[sul punto cfr. anche ASSONIME, circolare 4 agosto 2021, n. 24 secondo cui: “*il ricorso a tale disciplina (l’exit tax, n.d.r.) non sarebbe ammesso quando lo Stato di destinazione non consenta l’ingresso nel proprio ordinamento in regime di continuità di rapporti giuridici e il trasferimento debba perciò intendersi come un atto di natura dissolutoria che determina l’estinzione della società che si trasferisce previa liquidazione della propria attività*”].

Ad ogni modo, la ragione per cui anche nella risposta in commento l’Agenzia delle Entrate conclude per la non-applicabilità dell’art. 166 TUIR in caso di trasferimento “estero su estero” della sede legale della CFC è la medesima già indicata nella bozza di circolare CFC, e cioè che nel caso in questione non si realizza il presupposto per l’applicazione dell’*exit tax*, che è costituito dal trasferimento all’estero di un soggetto fiscalmente residente in Italia con conseguente perdita della potestà impositiva sui beni d’impresa di quest’ultimo che non siano confluiti in una stabile organizzazione italiana.

La CFC, infatti, non può ritenersi equiparata ad una società fiscalmente residente in Italia che trasferisce la propria residenza in un altro Stato.

A ben vedere, tale equiparazione non sarebbe sostenibile neppure se circoscritta all’applicazione dell’art. 167 TUIR poiché, anche a tali fini, non è la CFC il soggetto sottoposto alla potestà impositiva dello Stato (*rectius*, il soggetto passivo d’imposta). Il soggetto passivo, infatti, resta la controllante residente che, in quanto tale, soggiace alla potestà impositiva italiana e, in presenza delle condizioni previste dall’art. 167 TUIR, è tenuta a tassare per trasparenza il reddito prodotto dalle proprie controllate non residenti come se si trattasse di una categoria *sui generis* di reddito di fonte estera. Per tale ragione, il trasferimento di sede estero su estero della CFC può, al limite, dare origine ad un “cambio di regime fiscale” qualora, a seguito del trasferimento, la controllata estera non integri più i requisiti per l’applicazione del regime di tassazione per trasparenza di cui all’art. 167 TUIR. Tale cambio di regime, tuttavia, non riguarderebbe la CFC ma la sua controllante residente, che non sarebbe più tenuta a tassare per trasparenza in Italia il reddito da essa prodotto.

**4.** L’art. 166 TUIR non si applica neppure nel caso in cui l’operazione, effettuata in continuità giuridica, determini l’applicazione di una *exit tax* nello Stato di provenienza della CFC.

L’*exit tax* prelevata nello Stato estero, tuttavia, non può considerarsi del tutto priva di rilevanza ai fini dell’applicazione del regime CFC di cui all’art. 167 TUIR. È infatti lecito domandarsi: (i) se l’*exit tax* possa assumere rilevanza ai fini dell’effettuazione dell’ETR test e, in particolare, per il calcolo dell’imposta effettiva estera (IEE) della CFC, consentendo eventualmente la fuoriuscita dal regime CFC nel periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento di sede, e (ii) se l’*exit tax* possa essere accreditata ai sensi dell’art. 167, comma 9, TUIR, nell’ipotesi in cui il regime CFC continuasse a trovare applicazione.

Sul primo punto non sembrano esserci preclusioni normative a considerare l’*exit tax* come una ordinaria imposta sul reddito estera imputabile alla CFC e, quindi, rilevante ai fini della quantificazione del suo livello di tassazione effettivo. Non ostano, infatti, a tale interpretazione, le disposizioni contenute negli artt. 3 e 5 dello schema di

Provvedimento contenente i “*Nuovi criteri per determinare con modalità semplificata l’effettivo livello di tassazione di cui al comma 4, lett. a) dell’art. 167 del TUIR*” del 5 luglio 2021 (di seguito la “*bozza di Provvedimento*”), a condizione, ovviamente, che tale imposta trovi “*evidenza nel bilancio o rendiconto di esercizio della controllata, nella relativa dichiarazione dei redditi presentata alle competenti autorità fiscali, nelle connesse ricevute di versamento*” [cfr. punto 5.1, lett. b) della bozza di Provvedimento].

Inoltre, l’effetto combinato della non-applicabilità dell’art. 166 TUIR ai fini del calcolo dell’IVTR e della rilevanza dell’*exit tax* estera ai fini della quantificazione dell’IEE dovrebbe rendere più agevole il superamento dell’ETR test nei confronti della controllata estera in relazione all’esercizio in cui è effettuato il trasferimento di sede (pur tenendo conto del maggior valore fiscale rilevante per ammortamenti o svalutazioni nello Stato di destinazione per effetto dello *step-up* dei valori di ingresso). Pertanto, la società trasferita potrebbe non essere considerata una CFC per l’“intero” esercizio nel corso del quale si realizza il trasferimento, anche qualora al suo interno dovessero individuarsi due distinti periodi d’imposta intermedi soggetti, rispettivamente, alla potestà impositiva dello Stato di provenienza e dello Stato di destinazione.

Occorre infatti osservare, al riguardo, che, per la verifica dei presupposti applicativi del regime CFC di cui all’art. 167, comma 4, lett. a), TUIR, la bozza di Provvedimento (in senso analogo, si vedano anche le disposizioni di cui al punto 1.1, lett. c) e d) del vigente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, 16 settembre 2016, prot. n. 143239) attribuisce rilevanza al risultato dell’esercizio come risultante dal bilancio della controllata estera e non al reddito imponibile riferibile ad uno o più specifici periodi d’imposta ad essa riferibili [cfr. punto 1.1, lett. c) e d)]. Inoltre, anche ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta della società controllante residente a cui imputare il reddito della CFC, sia l’art. 167, comma 6, TUIR, sia l’art. 3, comma 2, D.M. n. 429/2001, attribuiscono rilevanza alla “*data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione dell’impresa, società o ente non residente*” e non a quella di chiusura del relativo periodo d’imposta.

Sul secondo punto, si ritiene invece che, qualora, nonostante l’impatto positivo dell’*exit tax* estera sull’ETR test, la controllata estera ricadesse comunque entro l’ambito di applicazione del regime CFC, l’*exit tax* estera dovrebbe essere accreditabile a fronte dell’imposta italiana sul reddito della CFC imputato per trasparenza, ai sensi dell’art. 167, comma 9, TUIR, trattandosi di un’imposta sul reddito pagata all’estero a titolo definito da parte del soggetto non residente. Sia l’art. 167, comma 9, TUIR che l’art. 3, comma 3, D.M. n. 429/2001 dispongono infatti, in modo generico, che dall’imposta dovuta dalla controllante residente sul reddito della CFC, imputato per trasparenza, sono ammesse in detrazione “*le imposte sui redditi pagate all’estero a titolo definitivo dall’impresa, società o ente non residente*”.

**5.** Come già accennato, in caso di trasferimento di sede con effetti liquidatori, in virtù della legislazione societaria applicabile negli Stati interessati, la questione dell’applicabilità dell’art. 166 non si porrebbe neppure, poiché l’operazione sarebbe già di per sé realizzativa, integrando un’ipotesi di assegnazione dei beni ai soci ai sensi



dell'art. 86 TUIR, cosicché non sarebbe necessario invocare il realizzo ai sensi dell'art. 166 TUIR.

Ci si domanda a questo punto se sia possibile che un trasferimento liquidatorio per il diritto estero possa considerarsi effettuato in continuità giuridica ai fini dell'applicazione del regime CFC e, nello specifico, della determinazione dell'IVTR (attribuendo rilevanza al regime di continuità giuridica che sarebbe stato applicabile in caso di trasferimento dall'Italia allo Stato estero di destinazione) oppure, all'inverso, se sia possibile che un trasferimento in continuità giuridica per i due Stati esteri coinvolti risulti liquidatorio per l'Italia (come nel caso delle fusioni estere che non hanno le caratteristiche tipiche delle fusioni domestiche).

Ipotizziamo, ad esempio, un trasferimento della CFC dallo Stato A allo Stato B. Lo Stato A non consente il trasferimento di sede in continuità giuridica di una società costituita in base alla propria normativa interna mentre Stato B lo consentirebbe in condizioni di reciprocità. Il trasferimento, in questo caso, sarebbe liquidatorio in base al diritto estero. Ciò premesso, il fatto che un ipotetico trasferimento di sede della CFC dall'Italia allo Stato B avrebbe potuto essere effettuato in continuità giuridica ai sensi dell'art. 25, comma 3, L. n. 218/1995 (in base ad una sorta di "reciprocità virtuale"), non dovrebbe assumere rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 167 TUIR e, in particolare, ai fini della determinazione dell'IVTR e del reddito della CFC imponibile per trasparenza; l'operazione, quindi, dovrebbe considerarsi liquidatoria anche ai fini domestici. Si osservi, infatti, che se tale operazione non può ritenersi assimilabile "fiscalmente" ad un trasferimento di sede *ex art. 166 Tuir*, perché la CFC non è una società fiscalmente residente in Italia, né ad essa equiparabile in virtù dell'applicazione del regime CFC, per le stesse ragioni la medesima operazione non potrebbe neppure considerarsi "civilisticamente" assimilabile ad un trasferimento di sede all'estero di una società costituita secondo le leggi italiane (trattandosi, invero, di una società costituita in base al diritto estero che trasferisce la propria sede in un altro Stato estero).

In linea di principio, inoltre, il trasferimento potrebbe ritenersi effettuato in continuità giuridica in base alla normativa dei due Stati esteri coinvolti, ma avente natura liquidatoria secondo la normativa italiana di diritto internazionale privato. Adottando tale prospettiva, potrebbe ritenersi applicabile il principio contenuto nella risoluzione n. 470/E/2008, relativo alle fusioni, che è stato ampiamente ripreso dalla bozza di circolare CFC, secondo il quale la fusione realizzata all'estero da parte della CFC si considera fiscalmente neutrale, ai fini dell'applicazione dell'art. 167 TUIR, solo se è retta da una disciplina di diritto societario equiparabile a quella che governa le fusioni tra società nazionali in base al codice civile. Ove si operasse detto test di "omologabilità civilistica" del trasferimento di sede, si dovrebbe concludere che ai fini del calcolo dell'IVTR e della determinazione del reddito della CFC imponibile per trasparenza l'operazione debba essere considerata come liquidatoria.

Tale ipotesi, tuttavia, appare meramente teorica. Infatti, atteso che secondo la normativa italiana in materia, contenuta nell'art. 25, comma 3, L. n. 218/1995, il trasferimento di sede in "continuità giuridica" è ammesso alla sola condizione che anche l'ordinamento estero di destinazione lo consideri tale, è possibile sostenere che qualora entrambi gli Stati esteri coinvolti nel trasferimento di sede della CFC

riconoscessero la continuità giuridica dell'operazione (per qualsiasi ragione e, quindi, non necessariamente in base a regole di reciprocità), ciò dovrebbe essere sufficiente per sostenere che, anche ai fini domestici, la predetta operazione è "omologabile" ad un trasferimento di sede in continuità giuridica.

6. In caso di trasferimento di sede estero su estero della CFC, potrebbero emergere alcune questioni interpretative in merito alle modalità di effettuazione dell'ETR test. A tale fine, occorre distinguere l'ipotesi del trasferimento effettuato in continuità giuridica da quello in cui l'operazione produca effetti liquidatori sia per gli Stati esteri interessati che ai fini dell'applicazione dell'art. 167 TUIR.

Nello specifico, se il trasferimento avvenisse in continuità giuridica esso non dovrebbe comportare alcuna frammentazione dell'esercizio sociale della CFC; di conseguenza, la CFC dovrebbe redigere un unico bilancio di esercizio e rilevare un utile di esercizio parimenti unitario. Ciò nonostante, è possibile che, in base alla legislazione fiscale dei due Stati esteri interessati, il trasferimento di sede segni la chiusura di un periodo d'imposta nello Stato di provenienza (dalla data di inizio dell'esercizio a quella del trasferimento di sede) e l'apertura di un nuovo periodo d'imposta nello Stato di destinazione (dalla data del trasferimento a quella di chiusura dell'esercizio).

In tal caso, per le ragioni già in precedenza brevemente illustrate (si veda *supra* par. 2), è possibile ritenere che, ai fini dell'effettuazione dell'ETR test, occorra semplicemente considerare tutte le imposte assolte dalla CFC sui redditi prodotti nel corso dell'esercizio, a prescindere dallo specifico periodo di imposta estero di riferimento e dal relativo Stato impositore. In particolare, ai fini del calcolo dell'IEE dovrebbe confrontarsi l'utile di esercizio *ante* imposte della CFC con le imposte sui redditi effettivamente dovute dalla CFC in relazione ad esso (inclusive delle imposte sui redditi dovute nello Stato di provenienza e in quello di destinazione in relazione ad entrambi i periodi d'imposta creatisi a fronte del trasferimento di sede).

Dalle disposizioni contenute nella bozza di Provvedimento si evince infatti che ai fini della determinazione della tassazione effettiva estera rilevano tutte le imposte dovute dalla controllata estera in relazione al reddito prodotto nell'"esercizio", a prescindere da quale sia lo Stato impositore [cfr. art. 1.1, lett. c); art. 3.1 e art. 5.1, lett. b)]. Coerentemente, ai sensi dell'art. 5.1, lett. a) della bozza di Provvedimento, anche il calcolo dell'IVTR deve essere "*eseguito sulla base delle caratteristiche della controllata, partendo dai dati risultanti dal bilancio di esercizio o dal rendiconto della stessa, redatti secondo le norme dello Stato di localizzazione*".

Inoltre, la possibilità di considerare unitariamente, ai fini dell'effettuazione dell'ETR test, le imposte dovute nei due Stati coinvolti, in relazione ai distinti periodi di imposta venutisi a creare nell'esercizio del trasferimento, sembra in linea con l'evoluzione del regime CFC, il quale non si basa più sul sistema delle "liste" (per cui il trasferimento da uno Stato "*white*" ad uno "*black*" o viceversa avrebbe potuto interferire con tale approccio unitario) ma si attiva esclusivamente in base al livello di tassazione effettiva subita all'estero dalla CFC e all'ammontare dei *passive income* da essa realizzati nel corso dell'(intero) esercizio.

Diverso, invece, sembrerebbe il caso in cui il trasferimento di sede della CFC fosse realizzativo sia in base al diritto estero sia ai fini dell'applicazione dell'art. 167 TUIR. In questa ipotesi, infatti, avremmo due CFC da trattare in maniera del tutto distinta: (i) la prima, da considerarsi "liquidata" alla data del trasferimento, con esercizio e periodo d'imposta compreso tra la data di inizio dell'esercizio e la data della liquidazione e (ii) la seconda, neocostituita, con esercizio e periodo d'imposta compreso tra la data di costituzione nello Stato estero di destinazione e la data di chiusura dell'esercizio.

In questo caso, è ragionevole ritenere che occorra effettuare test distinti per ciascuna CFC (*ante* e *post* liquidazione). Qualora le date di chiusura di entrambi gli esercizi riferibili alla CFC trasferita in modalità liquidatoria (*ante* e *post* liquidazione) ricadessero entro un medesimo periodo d'imposta della controllante residente, ai sensi dell'art. 167, comma 6, TUIR, occorrerebbe quindi verificare distintamente, per ciascuno di essi, l'applicabilità del regime CFC e, eventualmente, tassare per trasparenza i relativi redditi.

Si osservi, inoltre, che in caso di trasferimento di sede con effetti liquidatori, la sola controllante residente sarebbe tenuta a tassare per trasparenza i redditi della controllata estera, incrementati dei plusvalori relativi agli attivi da considerarsi realizzati, in proporzione alla propria quota di partecipazione agli utili, mentre tutti i soci residenti sarebbero soggetti ad imposizione sugli eventuali redditi derivanti dalla "distribuzione" delle somme o dei beni della CFC ai sensi dell'art. 47, comma 7, e dell'art. 86, comma 5-*bis*, TUIR; inclusa la controllante, la quale, a seconda dei casi, beneficerebbe: (i) della "franchigia" prevista dall'art. 167, comma 10, TUIR, in relazione ai dividendi, e (ii) della riduzione di eventuali plusvalenze imponibili a fronte dell'incremento del costo della partecipazione detenuta nella CFC rilevato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, D.M. n. 429/2001, in virtù dell'imputazione per trasparenza del reddito ad essa riferibile, inclusivo delle plusvalenze da liquidazione *ex art.* 86 TUIR.

7. Da ultimo, con riguardo al tema della valorizzazione ai fini fiscali dei beni della CFC trasferita, il richiamo all'art. 2 del D.M. non sembra del tutto pertinente rispetto al caso oggetto della risposta in esame, ove si assume che la CFC trasferita risulti soggetta a tale regime senza soluzione di continuità sia nell'esercizio in cui avviene il trasferimento di sede sia in quelli successivi. La disposizione ivi contenuta, infatti, riguarda un caso diverso, e cioè quello in cui sia necessario effettuare la "prima valorizzazione" dei beni d'impresa in "ingresso" nel regime CFC.

Nel caso in esame, sarebbe stato forse più appropriato richiamare le ragioni (sopra indicate) per cui si ritiene che il trasferimento di sede estero su estero della CFC non integri i presupposti per l'applicazione dell'art. 166-*bis* TUIR e ribadire, pertanto, l'irrelevanza dell'eventuale *step-up* dei valori fiscali riconosciuto in base alla legislazione dello Stato di destinazione, attribuendo quindi rilievo, anche *post* trasferimento di sede, ai valori fiscali (non necessariamente coincidenti con i valori contabili) utilizzati nello Stato di origine ai fini della determinazione del reddito da imputare al socio residente.



## BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

ASSONIME, circolare 4 agosto 2021, n. 24

AVOLIO D. - RUGGIERO P., *Il recepimento della Direttiva ATAD e le nuove disposizioni in materia di CFC*, in *il fisco*, 2019, 3, 253 ss.

BLEVE D., *La normativa sulle imprese estere controllate e collegate (controlled foreign companies - "CFC")*, in AVOLIO D. (a cura di), *Fiscalità internazionale e dei gruppi*, Milano, 2021, 331 ss.

CORDEIRO GUERRA R., *Imprese estere controllate e controllegate*, in TESAURO F. (a cura di), *Imposta sul reddito delle società (IRES)*, Bologna, 2007, 962 ss.

CORDEIRO GUERRA R., *Diritto tributario internazionale. Istituzioni*, Padova, 2012

DE CAPITANI G. - DAL COL M., *Tassazione effettiva e CFC: riflessioni e dubbi su casi pratici*, in *Fisc. e comm. intern.*, 2019, 10, 55 ss.

DELLA VALLE E. - ARE C., *Exit ed entry tax post ATAD: plusvalenze, perdite pregresse e rimpatrio di CFC*, in *il fisco*, 2021, 36, 3456 ss.

GAFFURI A.M., *Le nuove norme sulle CFC e la libertà di scelta dell'imprenditore riguardo al luogo di svolgimento dell'attività economica*, in BEGHIN M. - MOSCHETTI F. - SCHIAVOLIN R. - TOSI L. - ZIZZO G. (a cura di), *Atti della giornata di Studi in Onore di Gaspare Falsitta*, Padova, 2012

GARCEA A., *La disciplina CFC alla prova delle entry/exit tax*, in *Corr. trib.*, 2021, 8/9, 752 ss.

INGRAO G., *La riforma dell'IRES e la legislazione sulle Controlled Foreign Companies*, in BEGHIN M. (a cura di), *Saggi sulla riforma dell'IRES. Dalla Relazione Biasco alla Finanziaria 2008*, Milano, 2008, 255 ss.

LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Milano, 2020, 3017 ss.

PIAZZA M., *Regime CFC dopo il Decreto ATAD: i presupposti per l'applicazione*, in *il fisco*, 2021, 31, 3059 ss.

ROLLE G. - SCARFONE F., *Dividendi esteri e regimi fiscali privilegiati fra problemi permanenti e questioni di diritto transitorio*, in *Fisc. e comm. intern.*, 2021, 11, 27 ss.

SCARIONI P. - ANGELUCCI P., *La tassazione in Italia degli utili di fonte estera*, Milano, 2020, 3 ss.

STEVANATO D., *Delocalizzazioni produttive e metamorfosi della disciplina CFC: dalla tassazione dei "passive income" alla penalizzazione dei "business income"*, in *Dial. trib.*, 2009, 4, 358 ss.